

Prot. n. 18/08

Al Presidente dell'Ente Parco dei Monti Lucretili
Sig. Paolo Piacentini
Viale A. Petrocchi snc - 00018 Palombara Sabina

Al Consiglio Direttivo dell'Ente Parco dei Monti Lucretili
Viale A. Petrocchi snc - 00018 Palombara Sabina

Al Direttore dell'Ente Parco dei Monti Lucretili
Dott. Luigi Russo
Viale A. Petrocchi snc - 00018 Palombara Sabina

p.c. Comune di San Polo dei Cavalieri
Viale Umberto I - 00010 San Polo dei Cavalieri

Comune di Palombara Sabina
Piazza Vittorio Veneto n. 12 - 00018 Palombara Sabina

Oggetto - Provvedimento di delocalizzazione delle antenne a Monte Gennaro.

Come portatrice di interessi diffusi questa associazione ritiene che dal provvedimento di cui all'oggetto possa derivare un pregiudizio dell'interesse pubblico generale, per cui intende avvalersi della facoltà di intervenire nel procedimento ai sensi dell'art. 9 della legge n. 241/1990, presentando la seguente memoria scritta che le SS.LL. hanno l'obbligo di valutare ai sensi della lettera b) dell'art. 10 della medesima legge n. 241/1990.

Prima ancora della istituzione del Parco naturale dei Monti Lucretili, avvenuta con la legge regionale n. 41 del 26.6.1989, sul piazzale antistante la stazione della funivia in prossimità della vetta di Monte Gennaro che ricade in Comune di Palombara Sabina, dove si trova un albergo oggi in disuso da anni ed ormai diroccato, sono state sistemate molte antenne, di cui è da accertare se siano addirittura di natura abusiva: diverse di queste antenne sono tuttora di proprietà di Radio Subasio.

Va premesso che, per la costruzione di una antenna o di un traliccio stabilmente ancorato al suolo, occorre oggi il previo rilascio della concessione edilizia (ora permesso di costruire).

La costante giurisprudenza del Consiglio di Stato ha più volte osservato che ai sensi dell'art. 1 della legge n. 10 del 28 gennaio 1977 è soggetta al rilascio della concessione edilizia ogni attività che comporti la trasformazione del territorio attraverso l'esecuzione di opere comunque attinenti agli aspetti urbanistici ed edilizi, ove il mutamento e l'alterazione



V.A.S.

Associazione
Verdi Ambiente e Società
ONLUS

CIRCOLO TERRITORIALE DI ROMA

Via Orte n. 12 - 00189 Roma
Tel. 333 9797338 - Fax 06 33263014
E-mail vas.roma@alice.it

abbiano un qualche rilievo ambientale ed estetico, o anche solo funzionale (Sez. V, 14 dicembre 1994, n. 1486; Sez. V, 23 gennaio 1991, n. 64; Sez. V, 21 ottobre 1985, n. 343).

In particolare, poiché il piano urbanistico quale strumento di pianificazione indica quali siano le modificazioni del territorio consentite, il richiamato art. 1 della legge n. 10 del 1977 richiede il rilascio della concessione edilizia (e dunque il necessario riscontro di conformità) quando s'intenda realizzare un intervento sul territorio con la perdurante modifica dello stato dei luoghi con materiale posto sul suolo, pur in assenza di opere in muratura (Sez. V, 1 marzo 1993, n. 319; Sez. V, 23 gennaio 1991; Sez. II, 2 maggio 1990, n. 1092/89; Sez. II, 11 ottobre 1989, n. 1348/88; Sez. V, 15 luglio 1983, n. 329), anche quando si tratti di una "antenna saldamente ancorata al suolo e visibile dai luoghi circostanti" (Sez. V, 6 aprile 1998, n. 415).

Quando il 1° luglio 2003 è entrato in vigore il Testo Unico sull'edilizia approvato con D.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001, l'installazione degli impianti radioelettrici era ancora disciplinata dal Decreto Legislativo n. 198 del 4 settembre 2002, relativo alle *"Disposizioni volte ad accelerare la realizzazione delle infrastrutture di telecomunicazioni strategiche"*: il provvedimento legislativo è stato in seguito dichiarato costituzionalmente illegittimo con Sentenza della Corte Costituzionale n. 303 del 25 settembre 2003, depositata il 1 ottobre 2003.

Il 16 settembre 2003 è entrato in vigore il Codice delle comunicazioni elettroniche approvato con Decreto Legislativo n. 259 del 1 agosto 2003: a causa della contemporanea vigenza di due distinte norme che disciplinano l'installazione della stessa tipologia d'impianti con procedimenti autonomi e diversi, è iniziato un lungo periodo d'incertezza e di braccio di ferro tra le amministrazioni locali e i gestori di impianti radioelettrici.

Tale situazione di generale conflitto ha trovato naturalmente sfogo nelle sedi dei vari tribunali amministrativi regionali.

La giurisprudenza prodotta è stata inizialmente contrastante, ma la Sentenza del Consiglio di Stato n. 100 del 21 gennaio 2005 (costantemente confermata: Consiglio Stato, n. 3013, n. 3040 n. 4159 del 2005; T.A.R. Puglia n. 4279 del 2006; T.A.R. Puglia, n. 2143 del 2005; T.A.R. Sicilia n. 640 del 2005; T.A.R. Lazio n. 3315 del 2006; T.A.R. Campania n. 1253 del 2007; T.A.R. Sicilia n. 1688 del 2007; T.A.R. Toscana n. 597 del 2007) ha messo fine alla diatriba interpretativa enunciando per la prima volta il concetto dell'assorbimento del titolo edilizio previsto dal D.P.R. n. 380/2001 nell'autorizzazione prevista dall'articolo 87 del D.lgs. 259/2003: (...) *"l'installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione, va risolto nel senso che il procedimento autorizzatorio previsto dall'art. 87 del Codice delle comunicazioni elettroniche è da ritenere unico, contenendo ed assorbendo anche la verifica della compatibilità urbanistico edilizia dell'intervento, di cui al Testo Unico dell'edilizia. (...) "Può sostenersi, quindi, che al legislatore delegato sia stato assegnato il compito di delineare procedimenti autorizzatori relativi alle infrastrutture di comunicazione tendenzialmente destinati ad assorbire ogni altro*

2

Associazione
Verdi Ambiente e Società
ONLUS
Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale

Associazione nazionale di protezione
ambientale riconosciuta
dal Ministero dell'Ambiente
con Decreto del 29 marzo 1994

Via Flaminia, 53 - 00196 Roma
Tel. 06 360 81 81
Fax 06 360 81 827

vas@vasonline.it
www.vasonline.it

C.F. 97078560584
P.IVA 06319301005
C/c postale n. 87728002
C.c. bancario n. 5591/30
c/o Banca di Roma I 18
Via Luisa di Savoia, 18 - 00196 Roma
ABI 3002 CAB 03264

procedimento, anche di natura edilizia. Ciò posto in una prospettiva teleologica, il Collegio ritiene che sussistano plurimi elementi testuali dai quali è consentito desumere che il legislatore delegato si sia attenuto a tali criteri di delega, disciplinando agli artt. 86 e 87 del Codice delle comunicazioni elettroniche un procedimento autorizzatorio nel quale confluiscono, in uno alle valutazioni tipicamente radioprotezionistiche, anche quelle relative alla compatibilità urbanistico-edilizia dell'intervento".

Ne deriva in conclusione che la costruzione di una antenna o di un traliccio stabilmente ancorato al suolo rientra nella categoria delle opere edilizie per le quali è oggi necessario il rilascio del permesso di costruire.

Il Piano di Assetto del Parco dei Monti Lucretili, che è stato adottato il 21.6.1995, ha destinato l'area di Monte Gennaro ricadente nel territorio del Comune di Palombara Sabina (con gli impianti di "Radio Subasio") a Zona A - Riserva Integrale, contraddistinta con la sigla AA1, per la quale l'art. 25 delle Norme Tecniche di Attuazione (in sigla N.T.A.) dispone che <<non sono ammesse opere edilizie e infrastrutturali di alcun genere>>.

L'area contigua di Monte Gennaro ricadente però nel territorio del Comune di S. Polo dei Cavalieri, ma di proprietà del Comune di Marcellina, è stata destinata a Zona B - Riserva orientata, contraddistinta con la sigla BB1, per la quale l'art. 26 delle N.T.A. pone fra gli usi non consentiti <<la costruzione di nuove opere edilizie e l'ampliamento di quelle esistenti>>.

Ne deriva che la costruzione di uno o più tralicci stabilmente ancorati al suolo è vietata tanto in Zona A quanto in Zona B di Monte Gennaro.

Con deliberazione n. 612 del 2.2.2000 il Consiglio Regionale del Lazio ha approvato il Piano di Assetto del Parco dei Monti Lucretili, apportando delle modifiche d'ufficio alle Norme Tecniche di Attuazione: l'art. 6, secondo il nuovo testo, consente la realizzazione delle opere per il <<trasferimento di informazioni e comunicazioni>>, ma <<previo studio di impatto paesistico (S.I.P.)>>, che però ai sensi dell'art. 24 è previsto <<nelle aree ricadenti all'interno del Parco, solo nel caso in cui risultino specificatamente consentiti dalla normativa del presente PdA ...impianti e attrezzature di telecomunicazione e diffusi radiotelevisive che richiedano la costruzione di strutture di supporto (piloni e tralicci)>>.

La normativa relativa alla singole zone in cui è stato articolato l'intero territorio del Parco dal Piano di Assetto consente di fatto la realizzazione di questi tipi di impianti e attrezzature soltanto nelle zone D e quindi non risulta affatto equivoca.

Ciò nonostante con nota prot. n. 1660 del 5.6.2002 l'Ente Parco dei Monti Lucretili ha fatto sapere di avere fino a quel momento autorizzato la realizzazione di alcune antenne di telefonia mobile solo nelle zone classificate come Zone D - Area di promozione economica e sociale ed ha avanzato quindi alla Regione Lazio uno specifico quesito riguardante la possibilità di rilascio di nulla osta per la realizzazione di antenne per telefonia mobile su aree destinate dal Piano di Assetto a Zona B - Riserva orientata ed a Zona C - Aree di tutela e gestione agroforestale.



V.A.S.
Associazione
Verdi Ambiente e Società
ONLUS

CIRCOLO TERRITORIALE DI ROMA

Via Orte n. 12 - 00189 Roma
Tel. 333 9797338 - Fax 06 33263014
E-mail vas.roma@alice.it

Benché le Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Assetto del Parco dei Monti Lucretili non lascino dubbi riguardo alle Zone in cui c'è il divieto di installazione dei tralicci, l'Ente Parco ha posto fin da allora un quesito che non aveva ragione di essere, anche e soprattutto in considerazione del principio che in caso di contrasto e difformità tra disposizioni diverse (quelle dell'art. 6 e quelle degli articoli 24, 25 e 26 delle N.T.A.) prevale sempre e comunque la prescrizione più restrittiva.

La Regione Lazio dal canto suo non ha mai risposto, lasciando così persistere nel tempo l'equivoco sulla esatta "interpretazione" e conseguente applicazione della norma.

Con deliberazione n. 386/2003 la Giunta Regionale del Lazio ha disposto il trasferimento da Monte Mario in Roma delle emittenti di "Radio Subasio" e di "Radio Maria".

In considerazione anche della suddetta decisione, il 22.7.2003 "Radio Subasio" ha inoltrato agli organi competenti un proprio progetto preliminare e radioelettrico assieme al relativo Studio di Inserimento Paesaggistico di un sito radio da collocare su Monte Gennaro in Comune di S. Polo dei Cavalieri, ma di proprietà del Comune di Marcellina, destinato ad ospitare non solo il proprio impianto e quello di "Radio Maria" situati entrambi a Monte Mario, ma anche gli ulteriori propri impianti radio installati sull'altra posizione di Monte Gennaro, in Comune di Palombara Sabina: **il progetto prevede la realizzazione di un traliccio alto 92 metri su un'area che pur ricadendo nel territorio del Comune di S. Polo dei Cavalieri è però di proprietà del Comune di Marcellina, con cui "Radio Subasio" ha poi firmato in data 20.2.2007 un contratto di affitto della durata di 12 anni.**

In data 24.7.2003 l'allora consigliere regionale Giovanni Hermanin ha presentato una interrogazione urgente a risposta immediata (che non risulta esserci mai stata) relativa alla nuova localizzazione a Monte Gennaro delle antenne radiofoniche di Monte Mario, in cui ha fatto presente che *<<le antenne già presenti nell'area di Monte Gennaro, in base alla normativa urbanistica vigente e al Piano di Assetto del Parco, costituiscono una situazione di abusivismo che deve trovare, al più presto una soluzione mediante il loro abbattimento e la loro delocalizzazione in siti idonei>>*.

Il 16 marzo 2004 si è aperta la Conferenza di Servizi che è stata indetta dalla Regione Lazio con il preciso scopo di acquisire i pareri dei soggetti istituzionali competenti sul progetto preliminare presentato dalla Soc. "Radio Subasio": ma nelle convocazioni trasmesse il 20.2.2004 non è stata inclusa la Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio del Lazio, che era chiamata ad esprimere il proprio parere sul nulla osta dell'Ente Parco, che assorbe anche l'autorizzazione paesistica ai sensi del comma 7 dell'art. 9 della legge regionale n. 24/1998.

Come risulta dal verbale, l'Ente Parco dei Monti Lucretili *<<ritiene improcrastinabile il risanamento ambientale dell'area>>* in Comune di Palombara Sabina, occupata dalle antenne di "Radio Subasio", ma *<<pur non avendo elementi ostativi alla destinazione dell'area da destinare a sito per impianti radio, rappresenta una*

4

Associazione
Verdi Ambiente e Società
ONLUS
Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale

Associazione nazionale di protezione
ambientale riconosciuta
dal Ministero dell'Ambiente
con Decreto del 29 marzo 1994

Via Flaminia, 53 - 00196 Roma
Tel. 06 360 81 81
Fax 06 360 81 827

vas@vasonline.it
www.vasonline.it

C.F. 97078560584
P.IVA 06319301005
C/c postale n. 87728002
C.c. bancario n. 5591/30
c/o Banca di Roma I 18
Via Luisa di Savoia, 18 - 00196 Roma
ABI 3002 CAB 03264



V.A.S.

Associazione
Verdi Ambiente e Società
ONLUS

CIRCOLO TERRITORIALE DI ROMA

Via Orte n. 12 – 00189 Roma
Tel. 333 9797338 – Fax 06 33263014
E-mail vas.roma@alice.it

poca chiarezza delle norme del piano del parco in ordine alla compatibilità di simili impianti>>, per cui <<*al fine di poter esprimere il parere favorevole sulla proposta del nuovo sito ... porrà un quesito alla Regione per accertare, nello specifico caso in questione, la fattibilità della proposta alla luce dei vantaggi che essa determinerebbe nell'area del Parco>>*.

Per la 2° volta l'Ente Parco è arrivato ad "interpretare" le Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Assetto, che invece in modo chiaro e non equivoco vietano ogni edificazione nella sottozona BB1, dove invece l'Ente Parco non ha ravvisato <<elementi ostativi alla destinazione dell'area da destinare a sito per impianti radio>>.

La Regione Lazio a sua volta <<*nel prendere atto e nel condividere le considerazioni formulate dall'Ente Parco, si impegna a sciogliere la riserva che l'Ente formulerà allo scopo di consentirgli l'espressione del parere di competenza>>*: *a tutt'oggi non è stata sciolta alcuna "riserva", nemmeno dopo che l'Ente Parco ha posto il quesito, rispettando quanto aveva anticipato in Conferenza di Servizi.*

Con nota prot. n. 4837 del 5 ottobre 2004 l'Ente Parco ha infatti dapprima evidenziato le <<*contraddizioni normative nelle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Assetto del Parco, approvato dalla Regione Lazio>>*, dichiarando poi testualmente che <<*è quindi prevista la possibilità di realizzare i tralicci solo nelle zone dove espressamente previsto, ma la declaratoria normativa delle singole zone non prevede mai espressamente la possibilità di realizzarli>>*.

Non si può anzitutto evidenziare la contraddittorietà della suddetta dichiarazione con il "parere" espresso in Conferenza di Servizi, secondo cui non si ravvisavano elementi ostativi.

La suddetta dichiarazione dell'Ente Parco appare ancor più contraddittoria se si considera che appena 2 giorni dopo, in data 7 ottobre 2004, con delibera n. 45 il Consiglio Direttivo del medesimo Ente ha approvato l'aggiornamento del Piano di Assetto, procedendo alla revisione generale delle Norme Tecniche di Attuazione e degli elaborati grafici relativi alla zonizzazione del Piano di Assetto come modificati dalla Regione Lazio in sede di approvazione definitiva, senza ravvisare il chiaro divieto di installare tralicci sulla vetta di Monte Gennaro tanto in Zona A quanto in Zona B.

La suddetta dichiarazione va messa ad ogni modo anticipatamente a confronto significativo con quanto dichiarato tre anni dopo (in data 8.11.2007) dal Comitato Regionale per il Territorio: a tutte quelle osservazioni che avevano lamentato proprio il mancato rispetto della normativa del Piano di Assetto ha controdedotto che <<*le nuove installazioni ricadrebbero in zona Bb – Riserva orientata di 2° livello, per le quali l'art. 26 del Piano di assetto non cita tra gli interventi non consentiti l'installazione di infrastrutture>>*.

In data 28 settembre 2005 il Consiglio Regionale ha approvato all'unanimità la mozione n. 20 con cui ha impegnato la Giunta a convocare entro 60 giorni una Conferenza di Servizi con il compito di <<*verificare le modalità di attuazione>>* del Piano Territoriale di

5

Associazione
Verdi Ambiente e Società
ONLUS
Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale

Associazione nazionale di protezione
ambientale riconosciuta
dal Ministero dell'Ambiente
con Decreto del 29 marzo 1994

Via Flaminia, 53 - 00196 Roma
Tel. 06 360 81 81
Fax 06 360 81 827

vas@vasonline.it
www.vasonline.it

C.F. 97078560584
P.IVA 06319301005
C/c postale n. 87728002
C.c. bancario n. 5591/30
c/o Banca di Roma I 18
Via Luisa di Savoia, 18 - 00196 Roma
ABI 3002 CAB 03264



V.A.S.
Associazione
Verdi Ambiente e Società
ONLUS

CIRCOLO TERRITORIALE DI ROMA

Via Orte n. 12 – 00189 Roma
Tel. 333 9797338 – Fax 06 33263014
E-mail vas.roma@alice.it

Coordinamento per la localizzazione degli impianti di emittenza approvato con delibera n. 50 del 4.4.2001.

In data 21.12.2005 è stata insediata la Conferenza di Servizi che è stata convocata dal Vicepresidente della Giunta Regionale e che si è conclusa considerando l'area di Monte Gennaro <<idonea alla localizzazione di un sito del PTC>>, in considerazione del fatto che nella Conferenza di Servizi tenutasi il 16.3.2004 è stato espresso <<un sostanziale nulla osta dell'Ente Parco e della Regione Lazio Direzione Ambiente-Area Conservazione Natura, in merito alla compatibilità dei vincoli del piano del Parco dei Monti Lucretili, nel cui ambito territoriale ricade il sito proposto, con le infrastrutture di un impianto radioelettrico>>.

Conseguentemente al PTC sono state apportate delle variazioni sostituendo le schede tecniche del sito n. 18 e del sito n. 18 bis con la nuova <<scheda tecnica del sito n. 18 ter località Monte Gennaro nel comune di S. Polo dei Cavalieri >>, che prevede sull'area del sito di mq. 7.200 la installazione di 2 tralicci, con una ipotesi di 17 emittenti per traliccio sia di 1° che di 2° livello.

Della Conferenza di Servizi tenuta il 21.12.2005 vanno messi in risalto i seguenti vizi di legittimità che l'attuale Consiglio Direttivo dell'Ente Parco non sembra avere fin qui rilevato e comunque contestato nelle opportune sedi istituzionali:

- non risponde al vero che sia l'Ente Parco che la Regione Lazio abbiano espresso “*un sostanziale nulla osta*”, dal momento che la stessa Regione Lazio si era impegnata <<a sciogliere la riserva>> che l'Ente ha poi formulato <<allo scopo di consentirgli l'espressione del parere di competenza>> che di fatto non ha potuto rilasciare per causa proprio dell'inerzia dell'Assessorato all'Ambiente;
- fra i convocati non figurano né i Comuni di S. Polo dei Cavalieri e di Palombara Sabina né l'Ente Parco dei Monti Lucretili, che non sarebbero stati coinvolti proprio sul presupposto del “*sostanziale nulla osta*”, ma che – quand'anche considerato espresso – riguardava la realizzazione del solo traliccio progettato da “Radio Subasio” e non anche del secondo traliccio necessario per delocalizzare anche le antenne di Monte Mario e Monte Cavo, per un totale complessivo di ben 34 emittenti.

In data 6 marzo 2006 L'Ente Parco ha presentato il progetto internazionale dal titolo “*Piani di gestione ZPS IT6030029 Monti Lucretili e pSIC*”: il Piano di gestione della ZPS appare in piena sintonia e coincidenza con la normativa del Piano di Assetto del Parco perché per Monte Gennaro prevede nella scheda di azione n. 16 la bonifica dell'area dagli impianti radiotrasmettitori.

Con deliberazione n. 172 del 13 marzo 2007 la Giunta Regionale ha approvato la proposta di Variante al PTC, che è stata poi pubblicata e fatta oggetto di osservazioni in particolare da parte dei Comuni di Palombara Sabina e di S. Polo dei Cavalieri, nonché

6

Associazione
Verdi Ambiente e Società
ONLUS
Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale

Associazione nazionale di protezione
ambientale riconosciuta
dal Ministero dell'Ambiente
con Decreto del 29 marzo 1994

Via Flaminia, 53 - 00196 Roma
Tel. 06 360 81 81
Fax 06 360 81 827

vas@vasonline.it
www.vasonline.it

C.F. 97078560584
P.IVA 06319301005
C/c postale n. 87728002
C.c. bancario n. 5591/30
c/o Banca di Roma I 18
Via Luisa di Savoia, 18 - 00196 Roma
ABI 3002 CAB 03264



V.A.S.

Associazione
Verdi Ambiente e Società
ONLUS

CIRCOLO TERRITORIALE DI ROMA

Via Orte n. 12 - 00189 Roma
Tel. 333 9797338 - Fax 06 33263014
E-mail vas.roma@alice.it

congiuntamente da una serie di associazioni ambientaliste, ma non anche da parte dell'Ente Parco dei Monti Lucretili, malgrado le sue precise prese di posizione contraria assunte nel frattempo a livello di dichiarazioni rilasciate ai mass media soprattutto dal Presidente Paolo Piacentini.

In data 4 giugno 2007 l'On. Angelo Erminio Quartiani (l'Ulivo) ha presentato l'interrogazione a risposta scritta n. 4/03859 alla Presidenza del Consiglio ed al Ministero dell'Ambiente per sapere <<*se non ritengano di promuovere, nell'ambito della Conferenza Stato-Regioni, opportune intese volte a definire standard e procedure omogenee con riguardo alle condizioni per l'autorizzazione all'installazione di antenne, ripetitori televisivi o altri impianti di particolare impatto sul paesaggio nelle aree di interesse regionale*>>.

Con nota prot. n. 2491 del 12 giugno 2007 il Comune di S. Polo dei Cavalieri ha comunicato a Radio Subasio la sospensione della richiesta di installazione dell'impianto di radiodiffusione in ragione della adozione della Variante al PTC per la localizzazione degli impianti di emittenza: Radio Subasio ha allora presentato il ricorso n. 5223/2007 per l'annullamento previa sospensione della nota del Comune, che non è stato notificato anche all'Ente Parco, quale diretto e principale controinteressato.

Con Ordinanza n. 3326 del 5 luglio 2007 la Sezione Seconda Bis del TAR del Lazio ha disposto la sospensione della nota del Comune prot. n. 2491 del 12.6.2007 in forza del "sostanziale nulla osta" che sarebbe stato rilasciato nella Conferenza di Servizi del 16.3.2004 e che come tale è stato "interpretato" nella Conferenza di Servizi del 21.12.2005.

Con nota prot. n. 5557 del 17 ottobre 2007 l'Ente Parco ha risposto al Comune di S. Polo dei Cavalieri affermando di non aver mai rilasciato formalmente alcun nulla osta a Radio Subasio, che ha fatto nuovamente ricorso al TAR del Lazio presentando dei motivi aggiunti nell'ambito dello stesso ricorso n. 5223/2007.

Con Ordinanza n. 6030 del 20 dicembre 2007 la Sezione Seconda Bis del TAR del Lazio ha disposto la sospensione della nota dell'Ente Parco prot. n. 5557 del 17.10.2007, perché <<*risulta avere un contenuto provvedimento negativo, non limitandosi ad un contenuto meramente dichiarativo*>> ed in considerazione del fatto che <<*l'Ente non aveva espresso il proprio dissenso in sede di conferenza dei servizi*>>.

Anche stavolta l'Ente Parco non ha evidentemente evidenziato in modo chiaro la corretta interpretazione della normativa del Piano di Assetto nemmeno in sede di memoria difensiva.

Nel frattempo con voto n. 128/1 dell'8 novembre 2007 il Comitato Regionale per il Territorio ha controdedotto a tutte le osservazioni presentate alla Variante al P.T.C. per la localizzazione degli impianti di emittenza .

Ai Comuni di Palombara Sabina e di S. Polo dei Cavalieri, che hanno lamentato il loro mancato coinvolgimento alla Conferenza dei Servizi del 21 dicembre 2005, è stato



V.A.S.
Associazione
Verdi Ambiente e Società
ONLUS

CIRCOLO TERRITORIALE DI ROMA

Via Orte n. 12 - 00189 Roma
Tel. 333 9797338 - Fax 06 33263014
E-mail vas.roma@alice.it

controdedotto in particolare che *<<il Comune di S. Polo dei Cavalieri non aveva espresso opposizione nel corso della Conferenza di servizi svoltasi in data 16 marzo 2004 ... e considerata l'ipotesi che le strutture dell'impianto radio citato possano essere utilizzate per nuovi impianti televisivi, si è ritenuta plausibile l'estensione del parere positivo del Comune anche per le installazioni di cui si sta trattando>>*.

Il Comitato Regionale per il Territorio non ha considerato che la Conferenza di Servizi del 16.3.2004 ha riguardato il solo progetto di un traliccio presentato da "Radio Subasio", mentre la Conferenza di Servizi del 21.12.2005 era riferita ad una previsione di 2 tralicci per ben 34 emittenti, che avrebbe dovuto comportare la necessità di acquisire nuovamente il "parere" del Comune di S. Polo dei Cavalieri (oltre che del Comune di Marcellina, proprietario dell'area) per rispetto dello stesso "metodo" seguito.

A tutte le osservazioni che hanno lamentato il contrasto con il Piano di Assetto, come già anticipato, è stato controdedotto che *<<le nuove installazioni ricadrebbero in zona Bb - Riserva orientata di 2° livello, per le quali l'art. 26 del Piano di assetto non cita tra gli interventi non consentiti l'installazione di infrastrutture>>*.

Con lo stesso metro di giudizio adottato dal Comitato Regionale per il Territorio si può controrribattere che l'art. 26 del Piano di Assetto non cita l'installazione di infrastrutture nemmeno tra gli interventi consentiti.

Dal momento che l'art. 26 delle N.T.A. pone comunque fra gli usi non consentiti <<la costruzione di nuove opere edilizie e l'ampliamento di quelle esistenti>> e comunque non cita l'installazione di infrastrutture tra gli interventi consentiti, per il Comitato Regionale per il Territorio la costruzione dei tralicci non rientra fra le <<nuove opere edilizie>>, per cui non ci sarebbe quindi nemmeno l'obbligo di ottenere il permesso di costruire, che è stato invece ampiamente sancito dalla Giurisprudenza consolidata in materia.

Nelle controdeduzioni *<<si evidenzia inoltre che la stessa formulazione dell'art. 24 del Piano di Assetto dei Monti Lucretili, ove richiede uno studio di inserimento ambientale per "... impianti e attrezzature di telecomunicazione e diffusioni radiotelevisive che richiedono la costruzione di strutture di supporto (piloni e tralicci)" implicitamente ammette la possibilità di tali interventi>>*.

In modo altamente scorretto, il Comitato Regionale per il Territorio fa riferimento all'articolo delle N.T.A. secondo il testo che è stato adottato dall'Ente Parco, ma che in sede di approvazione definitiva è stato modificato dal Consiglio Regionale: il nuovo testo dispone che l'obbligo del S.I.P. per interventi di tale tipo vale <<nelle aree ricadenti all'interno del Parco, solo nel caso in cui risultino specificatamente consentiti dalla normativa del presente PdA>>.



V.A.S.

Associazione
Verdi Ambiente e Società
ONLUS

CIRCOLO TERRITORIALE DI ROMA

Via Orte n. 12 - 00189 Roma
Tel. 333 9797338 - Fax 06 33263014
E-mail vas.roma@alice.it

A tutte le osservazioni che hanno lamentato la mancata acquisizione della Valutazione di Incidenza all'interno della Zona di Protezione Speciale (ZPS) dei "Monti Lucretili" è stato controdedotto che ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 357/1997 quando la ZPS ricade all'interno di un'area naturale protetta si applicano le misure di conservazione previste per queste dal Piano di Assetto, il cui art. 26 delle N.T.A. <<non cita tra gli interventi non consentiti l'installazione di infrastrutture>>.

Alle osservazioni che hanno lamentato il mancato rispetto del vincolo paesaggistico è stato controdedotto che il Piano Paesistico è assorbito dal Piano di Assetto del Parco, che invece - ai sensi del 6° comma dell'art. 26 della legge regionale n. 29/1997 - << sostituisce i piani paesistici ed i piani territoriali o urbanistici di qualsiasi livello>>.

Alle osservazioni che hanno lamentato il mancato rispetto del vincolo idrogeologico è stato controdedotto che << *i vincoli di natura idrogeologica - che, in ogni caso, non escludono l'edificabilità nei luoghi - saranno affrontati in termini di compatibilità delle opere progettate nei confronti delle caratteristiche idrogeologiche del sedime; tale valutazione sarà successivamente sottoposta all'esame della Provincia, competente per materia*>>, come è poi di fatto avvenuto.

Alle osservazioni che hanno lamentato il mancato rispetto dell'area, perché di demanio collettivo, è stato controdedotto che << *l'autorizzazione da parte della Regione dovrà essere rilasciata successivamente, ossia prima dell'adozione delle varianti ai piani urbanistici comunali che interessino zone interessate da usi civici*>>.

Alla osservazione del sig. Lino Imperiali circa il mancato coinvolgimento delle Soprintendenze competenti, è stato controdedotto che << *la norma prescrive il ricorso ad una conferenza di servizi nella quale i diversi soggetti istituzionali esprimono parere motivato sulla base di progetti esecutivi delle opere*>>, per cui << *tale procedura potrà essere avviata solo dopo che l'AGCOM avrà posto in essere la variante al PNAF ed i gestori degli impianti destinati ad operare dai siti in questione avranno predisposto i suddetti progetti esecutivi*>>.

Dalla suddetta controdeduzione deriva che il progetto preliminare di "Radio Subasio" non dovrebbe essere valido o dovrà quanto meno essere tramutato in "progetto esecutivo" solo dopo che l'AGCOM avrà approvato la variante al Piano Nazionale delle Frequenze.

Alla osservazione del sig. Lino Imperiali circa l'errata interpretazione del parere espresso dall'Ente Parco in sede di Conferenza di servizi del 16.3.2004, nonché riguardo al mancato rilascio del nulla osta, è stato controdedotto richiamando il "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio", precisando che << *l'autorizzazione paesistica richiamata dagli articoli 146 e 159 di tale Codice verrà acquisita nell'ambito del procedimento di richiesta del nulla osta dell'Ente Parco, ex art. 9, comma 7, L.R. n. 24 del 1998*>> secondo il quale << *a seguito dell'approvazione dei piani delle aree naturali protette, il nulla osta di cui all'articolo 28 della l.r. 29/1997, rilasciato dall'ente di gestione, assorbe anche*

9

Associazione
Verdi Ambiente e Società
ONLUS
Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale

Associazione nazionale di protezione
ambientale riconosciuta
dal Ministero dell'Ambiente
con Decreto del 29 marzo 1994

Via Flaminia, 53 - 00196 Roma
Tel. 06 360 81 81
Fax 06 360 81 827

vas@vasonline.it
www.vasonline.it

C.F. 97078560584
P.IVA 06319301005
C/c postale n. 87728002
C.c. bancario n. 5591/30
c/o Banca di Roma I 18
Via Luisa di Savoia, 18 - 00196 Roma
ABI 3002 CAB 03264



V.A.S.
Associazione
Verdi Ambiente e Società
ONLUS

CIRCOLO TERRITORIALE DI ROMA

Via Orte n. 12 - 00189 Roma
Tel. 333 9797338 - Fax 06 33263014
E-mail vas.roma@alice.it

l'autorizzazione paesistica ai sensi dell'articolo 7 della l. 1497/1939 solo nel caso in cui tale nulla osta sia stato espressamente rilasciato>>.

Della suddetta disposizione normativa l'Ente Parco non sembra avere fin qui tenuto alcun conto, fino al punto di soccombere in ben 2 ricorsi al TAR intentati contro di lui da "Radio Subasio", che ha sostenuto anche la "tesi" della formazione del silenzio-assenso riguardo al "nulla osta" non espressamente rilasciato in sede di Conferenza di Servizi del 16.3.2004.

L'Ente Parco non ha nemmeno considerato che, anche ammesso e non concesso che il "nulla osta" si possa essere formato per "silenzio-assenso" fin dal 2004, un "nulla osta" formalmente rilasciato non è comunque valido in eterno, ma ha una durata triennale, in quanto corrispondente a quella valida per la concessione edilizia (ora permesso di costruire).

Alla osservazione del sig. Lino Imperiali circa la mancata presentazione dello Studio di Inserimento Paesistico e la mancata rappresentazione grafica della localizzazione del sito di Radio Subasio e del relativo traliccio, è stato controdedotto che <<le informazioni contenute nelle schede tecniche sono da considerarsi proposte per quanto riguarda i posizionamenti puntuali e mere esemplificazioni per quanto attiene alle determinazioni delle aree>>, per cui <<la valutazione dell'impatto dei nuovi impianti sulle aree interessate, tenendo conto della localizzazione del sito di Radio Subasio, potrà essere eseguita solo dopo che le Autorità competenti avranno confermato i posizionamenti dei nuovi impianti e per esse avrà determinato le caratteristiche radioelettriche>>.

Il Comitato Regionale per il Territorio ignora del tutto che la Conferenza di Servizi del 16.3.2004 (precedentemente presa a supporto delle controdeduzioni) ha di fatto riguardato il progetto preliminare di "Radio Subasio", che non è di certo assimilabile ad una mera "proposta" e che quindi dovrebbe essere considerato quanto meno sospeso, se non nullo.

Ignorando in particolare la suddetta ultima controdeduzione, il 14 novembre 2007 "Radio Subasio" ha richiesto alla Provincia di Roma il nulla osta ai soli fini del vincolo idrogeologico.

Con nota prot. n. 11778 del 25 gennaio 2008 la Provincia di Roma ha rilasciato il nulla osta relativo al vincolo idrogeologico, autorizzando "Radio Subasio" <<ad eseguire esclusivamente movimenti di terra strettamente necessari per la realizzazione di traliccio>>, ma con la precisazione che <<la presente Autorizzazione si intende **NON valida e NON vigente in assenza di detto nulla osta preventivo**>> dell'Ente Parco.

In data 6 marzo 2008 la Commissione Urbanistica della Regione Lazio, presieduta dall'On. Fabio Desideri (Rosa Bianca) in sostituzione del Presidente On. Claudio Moscardelli, ha dato via libera, con 4 voti favorevoli e 2 astensioni (tra le quali quella polemica dell'On. Evelina Pizzo, di Rifondazione Comunista), alla proposta di delibera



V.A.S.

Associazione
Verdi Ambiente e Società
ONLUS

CIRCOLO TERRITORIALE DI ROMA

Via Orte n. 12 – 00189 Roma
Tel. 333 9797338 – Fax 06 33263014
E-mail vas.roma@alice.it

adottata dalla Giunta Regionale con delibera n. 172/2007: la proposta di delibera dovrà essere discussa ed approvata prima o poi dal Consiglio Regionale.

Dopo aver ricevuto il nulla osta della Provincia di Roma, in data 9 aprile 2008 l'Ente Parco ha comunicato a "Radio Subasio" le prescrizioni a cui è stato subordinato, con una contestuale <<diffida dall'intraprendere qualsiasi tipo di intervento senza la preventiva autorizzazione di questo Ente>>: Radio Subasio ha impugnato la nota presso il TAR del Lazio, presentando ulteriori motivi aggiunti nell'ambito del ricorso n. 5223/2007.

Con Ordinanza n. 2352 dell'8 maggio 2008 la Sezione Seconda Bis del TAR del Lazio ha disposto la sospensione della nota dell'Ente Parco del 9.4.2008, perché <<come appare rilevato anche dal Comune, l'Ente Parco non evidenziò nella sede prevista della Conferenza la necessità della valutazione oggetto del provvedimento da ultimo impugnato con motivi aggiunti>>.

Anche stavolta l'Ente Parco non si è avvalso né della esatta interpretazione delle N.T.A. del Piano di Assetto né dei contenuti delle controdeduzioni espresse dal Comitato Regionale per il Territorio che di fatto rimandavano ogni decisione all'AGCOM ed ai successivi e conseguenti progetti esecutivi.

Nel frattempo, in data 29 aprile 2008 "Radio Subasio" ha chiesto alla Regione Lazio l'attivazione della procedura di Valutazione d'Incidenza sul suo progetto.

Con nota prot. n. 85453 del 15 maggio 2008 l'Area D2/2S/19 – Natura 2000 e Osservatorio Regionale per l'Ambiente della Regione Lazio ha espresso parere favorevole a conclusione della procedura di Valutazione d'Incidenza.

Il provvedimento presenta i seguenti vizi di legittimità.

1 – Violazione del combinato disposto dal 3° comma dell'art. 4 e dal 2° comma dell'art. 6 del D.P.R. n. 357/1997– Il 3° comma dell'art. 4 stabilisce che <<qualora le zone speciali di conservazione ricadano all'interno di aree naturali protette, si applicano le misure di conservazione per queste previste dalla normativa vigente>>, che per il caso in oggetto sono costituite dalle Norme del Piano di Assetto del Parco dei Monti Lucretili : il 2° comma dell'art. 6 dispone che <<gli obblighi derivanti dagli articoli 4 e 5 si applicano anche alle zone di protezione speciale>>. Si evidenzia che la suddetta disposizione normativa è stata riconosciuta in sede di controdeduzioni dallo stesso Comitato Regionale per il Territorio, che ha poi "interpretato" a modo suo l'art. 26 delle N.T.A. del Piano di Assetto.

2 – Violazione delle "misure di salvaguardia" vigenti della ZPS "Monti Lucretili" - Con deliberazione n. 533 del 4 agosto 2006 (pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 28 del 10 ottobre 2006) la Giunta Regionale del Lazio aveva approvato le <<Misure di conservazione transitorie obbligatorie da applicarsi nelle Zone di Protezione Speciale>>, che erano vigenti per non più di 18 mesi e che sono quindi scadute dal 10 aprile 2008.



V.A.S.
Associazione
Verdi Ambiente e Società
ONLUS

CIRCOLO TERRITORIALE DI ROMA

Via Orte n. 12 – 00189 Roma
Tel. 333 9797338 – Fax 06 33263014
E-mail vas.roma@alice.it

La lettera b) del punto n. 1 relativo alle norme generali stabiliva ad ogni modo che <<nelle porzioni delle ZS ricadenti all'interno delle aree naturali protette le presenti misure di conservazione si integrano con le norme di salvaguardia previste dai provvedimenti istitutivi e gestionali delle singole aree naturali protette. In caso di sovrapposizione di norme vale quella più restrittiva>>, che è il divieto di costruzione di qualunque nuova opera edilizia (e quindi anche di tralicci) stabilito dall'art. 26 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Assetto del Parco dei Monti Lucretili.

Per sostituire da un lato le “misure di conservazione” scadute dal 10.4.2008 e per adeguarsi dall'altro lato ai “criteri minimi” dettati dallo Stato con il D.M. emanato il 17 ottobre 2007, con deliberazione n. 363 del 16 maggio 2008, concernente la “Rete Europea Natura 2000”, la Giunta Regionale del Lazio ha approvato le <<Misure di conservazione obbligatorie da applicarsi nelle Zone di Protezione Speciale>>, che sono state poi pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 20 del 28 maggio 2008 e che sono quindi entrate in vigore da tale data: al punto 5 del provvedimento la Giunta Regionale ha comunque deliberato <<di stabilire che, nelle porzioni delle ZPS ricadenti all'interno delle aree naturali protette, le misure di conservazione riportate nella presente deliberazione si integrano con quelle previste dai provvedimenti istitutivi e gestionali delle singole aree naturali protette. In caso di sovrapposizione di norme vale quella più restrittiva>>.

Ne deriva che dall'11 aprile 2008 al 27 maggio 2008 per tutte le ZPS ricadenti nel territorio della Regione Lazio non era applicabile nessuna delle “misure di conservazione” dettate dalla Giunta Regionale: in tale caso di vuoto normativo, come sancito dalle pronunce del TAR del Lazio e del Consiglio di Stato che ha ottenuto questa associazione, valgono le “misure di salvaguardia” stabilite dagli articoli 6 ed 11 della legge n. 394/1991, che vietano qualunque trasformazione del territorio.

3 – Mancata considerazione delle controdeduzioni alla Variante del P.T.C. per la delocalizzazione delle emittenti – Il Comitato Regionale per il Territorio aveva controdedotto che <<le informazioni contenute nelle schede tecniche sono da considerarsi proposte per quanto riguarda i posizionamenti puntuali e mere esemplificazioni per quanto attiene alle determinazioni delle aree>>, per cui <<la valutazione dell'impatto dei nuovi impianti sulle aree interessate, tenendo conto della localizzazione del sito di Radio Subasio, potrà essere eseguita solo dopo che le Autorità competenti avranno confermato i posizionamenti dei nuovi impianti e per esse avrà determinato le caratteristiche radioelettriche>>.

Ne deriva che il “progetto preliminare” di “Radio Subasio” doveva essere considerato quanto meno “sospeso” fino a quando l'AGCOM non avrà confermato definitivamente i posizionamenti dei nuovi impianti e determinato contestualmente le loro caratteristiche radioelettriche.

12

Associazione
Verdi Ambiente e Società
ONLUS
Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale

Associazione nazionale di protezione
ambientale riconosciuta
dal Ministero dell'Ambiente
con Decreto del 29 marzo 1994

Via Flaminia, 53 - 00196 Roma
Tel. 06 360 81 81
Fax 06 360 81 827

vas@vasonline.it
www.vasonline.it

C.F. 97078560584
P.IVA 06319301005
C/c postale n. 87728002
C.c. bancario n. 5591/30
c/o Banca di Roma I 18
Via Luisa di Savoia, 18 - 00196 Roma
ABI 3002 CAB 03264



V.A.S.

Associazione
Verdi Ambiente e Società
ONLUS

CIRCOLO TERRITORIALE DI ROMA

Via Orte n. 12 - 00189 Roma
Tel. 333 9797338 - Fax 06 33263014
E-mail vas.roma@alice.it

Nella nota della Regione Lazio viene soltanto precisato che <<poiché l'intervento ricade all'interno del Parco Naturale Monti Lucretili, si rende necessario acquisire il nulla osta dell'Ente Parco ai sensi dell'art. 28 della L.R. n. 29/1997 e s.m.i.>>.

Il 17 giugno 2008 il consigliere regionale On. Tommaso Luzzi (AN) ha presentato l'interrogazione urgente a risposta scritta n. 1367 al Presidente del Consiglio Regionale del Lazio, per considerare che <<il Parco non ha mai emesso il nulla osta per la realizzazione dei lavori, il transito degli automezzi per la realizzazione di questo traliccio e che il non aver espresso il proprio dissenso in sede di conferenza di Servizi non equivale ad approvare>> e per sapere <<quali siano i loro intendimenti ed azioni politiche per risolvere questo problema e se il loro spirito ambientalista è vicino a quello del Presidente del Parco dei Lucretili, Dott. Piacentini e del Direttore, Dott. Russo, per salvare e proteggere la montagna di Roma>> e <<quali siano le motivazioni che spingono questa maggioranza di centro sinistra a portare le emittenti di Capranica Prenestina, Monte Mario e Monte Cavo, improvvisamente tutte su Monte Gennaro>>.

Una settimana prima, in data 10 giugno 2008 si è tenuta una seduta straordinaria del Consiglio Comunale di Palombara Sabina, che ha deciso di presentare un documentato dossier presso la Procura della Repubblica di Tivoli.

Alla seduta ha partecipato anche il Presidente dell'Ente Parco, Paolo Piacentini, che ha voluto ringraziare quanti hanno aderito alla precedente manifestazione del 30 marzo, specialmente i giovani verso cui ha detto di avere una attenzione particolare.

Ha quindi preliminarmente precisato i compiti di indirizzo del "presidente" e quelli di gestione amministrativa del "direttore" rimarcando come egli sia andato, con le sue pubbliche prese di posizione ben oltre le sue competenze: ha riferito infatti delle iniziative intraprese e del suo rapporto critico con la gestione regionale della vicenda e sempre ignorando il suo ruolo ha proposto di organizzare una protesta di popolo davanti al Consiglio Regionale del Lazio.

Riguardo ai compiti dell'Ente Parco in generale e dei suoi diversi organi in particolare, con riferimento da un lato alle "competenze" del Presidente e dall'altro lato alle iniziative da lui fin qui intraprese, va fatto un "distinguo" netto tra il comportamento istituzionale che è dovuto per legge e le "iniziative" che sono state invece intraprese per sensibilizzare l'opinione pubblica, ma che hanno un livello meramente discrezionale.

La normativa vigente in materia attribuisce anzitutto i veri "compiti di indirizzo" al Consiglio Direttivo e non al Presidente.

Ai sensi infatti della lettera d) del 2° comma dell'art. 14 della legge regionale n. 29/1997, al Consiglio Direttivo spetta di <<esercitare i poteri di indirizzo e controllo per la gestione dell'ente in conformità alle direttive della Regione e deliberare in ordine alle altre questioni amministrative di carattere generale non rientranti nelle competenze del direttore

13

Associazione
Verdi Ambiente e Società
ONLUS
Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale

Associazione nazionale di protezione
ambientale riconosciuta
dal Ministero dell'Ambiente
con Decreto del 29 marzo 1994

Via Flaminia, 53 - 00196 Roma
Tel. 06 360 81 81
Fax 06 360 81 827

vas@vasonline.it
www.vasonline.it

C.F. 97078560584
P.IVA 06319301005
C/c postale n. 87728002
C.c. bancario n. 5591/30
c/o Banca di Roma I 18
Via Luisa di Savoia, 18 - 00196 Roma
ABI 3002 CAB 03264



V.A.S.

Associazione
Verdi Ambiente e Società
ONLUS

CIRCOLO TERRITORIALE DI ROMA

Via Orte n. 12 - 00189 Roma
Tel. 333 9797338 - Fax 06 33263014
E-mail vas.roma@alice.it

o non delegate al presidente>>, mentre ai sensi del successivo 3° comma <<il presidente del consiglio direttivo ne indirizza e coordina l'attività, tratta le questioni che gli sono delegate dal consiglio stesso e adotta i provvedimenti urgenti ed indifferibili di competenza del consiglio direttivo, che devono essere sottoposti alla ratifica di quest'ultimo nella prima seduta successiva. Il presidente del consiglio direttivo svolge, altresì, le funzioni di presidente dell'ente di gestione, del quale ha la rappresentanza istituzionale>>

Per quanto riguarda invece la figura del Direttore, ai sensi del 3° comma dell'art. 24 della legge regionale n. 29/1997 <<assiste con voto consultivo alle sedute del consiglio direttivo, cura l'istruttoria e l'attuazione delle deliberazioni del consiglio stesso e delle determinazioni del presidente; tratta, con rilevanza esterna, gli affari di ordinaria amministrazione, dirige ed organizza i servizi e le attività gestionali, svolge tutti gli altri compiti a lui attribuiti dallo statuto dell'ente di gestione>>: il successivo 4° comma dispone che <<il direttore è direttamente responsabile della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione>>.

Riguardo agli organi dell'Ente Parco va considerata anche la Comunità del Parco, che ai sensi della lettera d) del 3° comma dell'art. 16 deve esprimere in modo obbligatorio il proprio parere <<su altre questioni a richiesta della maggioranza dei componenti del Consiglio direttivo dell'ente di gestione>>.

Nel rispetto dei ruoli assegnati dalla normativa vigente sopra richiamata, in considerazione di quanto evidenziato nella presente memoria, si chiede al Presidente ed al Direttore di convocare una seduta straordinaria di Consiglio Direttivo (che in subordine può essere richiesta con urgenza dalla sua stessa maggioranza) per deliberare riguardo alle seguenti precise questioni:

- 1) ribadire che la costruzione di una antenna o di un traliccio stabilmente ancorato al suolo rientra nella categoria delle opere edilizie e stabilire quindi una volta per tutte che tanto nella Zona A quanto nella Zona B della vetta di Monte Gennaro vige il divieto assoluto di costruzione di tralicci, ai sensi rispettivamente degli articoli 25 e 26 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Assetto del Parco dei Monti Lucretili, venendo in tal modo a sopperire anche all'inerzia della Regione Lazio che non ha finora dato seguito ai quesiti posti al riguardo;
- 2) comunicare alla Regione Lazio la decisione assunta dal Consiglio Direttivo;
- 3) disconoscere formalmente il parere espresso dall'Ente Parco in sede di Conferenza di Servizi del 16.3.2004, secondo cui non si avrebbero <<elementi ostativi alla destinazione dell'area da destinare a sito per impianti radio>>, rilevando al tempo stesso che è stata manifestata una "riserva" che avrebbe dovuto sciogliere la Regione Lazio e che il non aver espresso il proprio dissenso in sede di conferenza di Servizi non equivale comunque ad approvare;



V.A.S.

Associazione
Verdi Ambiente e Società
ONLUS

CIRCOLO TERRITORIALE DI ROMA

Via Orte n. 12 - 00189 Roma
Tel. 333 9797338 - Fax 06 33263014
E-mail vas.roma@alice.it

- 4) sollevare ad ogni modo dubbi sulla legittimità della Conferenza di Servizi del 16.3.2004, per causa della mancata convocazione della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio del Lazio, che ai sensi del 7° comma dell'art. 9 della legge regionale n. 24/1998 è chiamata a pronunciarsi sul nulla osta rilasciato dall'Ente Parco;
- 5) mettere in evidenza che sul nulla osta richiesto in sede di Conferenza di Servizi del 16.3.2004 non avrebbe comunque potuto pronunciarsi la Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio del Lazio, proprio perché non è stato mai formalmente rilasciato;
- 6) contestare comunque ufficialmente la "interpretazione" che è stata data in sede di Conferenza di Servizi del 21.12.2005 di quella che era a tutti gli effetti una "riserva" e che è stata invece scambiata per un "*sostanziale nulla osta dell'Ente Parco e della Regione Lazio Direzione Ambiente-Area Conservazione Natura*";
- 7) mettere ancor più in risalto che il nulla osta richiesto in sede di Conferenza di Servizi del 16.3.2004, quand'anche si volesse ritenere che si sia formato per silenzio-assenso, sarebbe ormai da considerare comunque scaduto per decorrenza del triennio entro cui deve essere utilizzato assieme al permesso di costruire, per cui dovrebbe essere conseguentemente richiesto di nuovo;
- 8) rilevare soprattutto i vizi di legittimità della Conferenza di Servizi del 21.12.2005, per causa non solo della mancata convocazione dell'Ente Parco, oltre che del Comune di S. Polo dei Cavalieri, chiamati entrambi a pronunciarsi sul raddoppio dei tralicci che si intendevano installare sulla vetta di Monte Gennaio, ma anche e soprattutto per violazione del divieto prescritto dall'art. 26 delle N.T.A. del Piano di Assetto, che è e deve rimanere per legge uno strumento che sostituisce i piani territoriali di qualsiasi livello e non può pertanto essere scavalcato dal Piano Territoriale di Coordinamento per la localizzazione delle emittenze;
- 9) contestare conseguentemente la legittimità della delibera n. 172 del 13.3.2007 con cui la Giunta Regionale del Lazio ha adottato la Variante al P.T.C. per la localizzazione delle emittenze, sulla base delle risultanze della Conferenza di Servizi del 21.12.2005, senza peraltro il preventivo ed obbligatorio assenso dell'Assessorato all'Ambiente, oltre che dell'Ente Parco e del Comune di S. Polo dei Cavalieri;
- 10) contestare la legittimità della controdeduzione del Comitato Regionale per il Territorio secondo cui <<l'art. 26 del Piano di assetto non cita tra gli interventi non consentiti l'installazione di infrastrutture>>, perché non tiene conto che la costruzione di un traliccio stabilmente ancorato al suolo rientra nella categoria delle opere edilizie che l'art. 26 vieta espressamente senza ombra di dubbio;
- 11) contestare la legittimità anche della controdeduzione del Comitato Regionale per il Territorio secondo cui <<la stessa formulazione dell'art. 24 del Piano di Assetto dei



V.A.S.

Associazione
Verdi Ambiente e Società
ONLUS

CIRCOLO TERRITORIALE DI ROMA

Via Orte n. 12 - 00189 Roma
Tel. 333 9797338 - Fax 06 33263014
E-mail vas.roma@alice.it

Monti Lucretili... richiede uno studio di inserimento ambientale per "... impianti e attrezzature di telecomunicazione e diffusionsi radiotelevisive che richiedono la costruzione di strutture di supporto (piloni e tralicci)">> e quindi <<implicitamente ammette la possibilità di tali interventi>>, dal momento che la versione definitiva del testo dispone che l'obbligo del S.I.P. per interventi di tale tipo vale <<nelle aree ricadenti all'interno del Parco, solo nel caso in cui risultino specificatamente consentiti dalla normativa del presente PdA>>;

- 12) rilevare i vizi di legittimità del parere favorevole espresso a conclusione della procedura di Valutazione d'Incidenza con nota prot. n. 85453 del 15 maggio 2008 dall'Area D2/2S/19 - Natura 2000 e Osservatorio Regionale per l'Ambiente della Regione Lazio, contestando la violazione del combinato disposto dal 3° comma dell'art. 4 e dal 2° comma dell'art. 6 del D.P.R. n. 357/1997, la violazione delle "misure di salvaguardia" vigenti della ZPS "Monti Lucretili" e la mancata considerazione della controdeduzione del Comitato Regionale per il Territorio secondo cui <<la valutazione dell'impatto dei nuovi impianti sulle aree interessate, tenendo conto della localizzazione del sito di Radio Subasio, potrà essere eseguita solo dopo che le Autorità competenti avranno confermato i posizionamenti dei nuovi impianti e per esse avrà determinato le caratteristiche radioelettriche>>;
- 13) chiedere conseguentemente l'annullamento della nota prot. n. 85453 del 15 maggio 2008 nell'esercizio del potere di autotutela sancito dall'art. 97 della Costituzione, riservandosi di impugnare il provvedimento presso il TAR del Lazio;
- 14) comunicare a "Radio Subasio" che, per tutte le ragioni sopra esposte, nei confronti del suo progetto preliminare l'Ente Parco non ha mai rilasciato un "sostanziale nulla osta", che sarebbe comunque ormai scaduto, ma che non può nemmeno essere reiterato, dal momento che il progetto preliminare riguarda un'area su cui è tuttora *in itinere* il procedimento di Variante al P.T.C. per la localizzazione delle emittenti, per cui dovrà caso mai essere rielaborato come progetto esecutivo solo e soltanto se la Variante al P.T.C. venisse approvata in deroga alla vigente normativa del Piano di Assetto del Parco dei Monti Lucretili e comunque dopo che l'AGCOM avrà confermato definitivamente i posizionamenti dei nuovi impianti e determinato contestualmente le loro caratteristiche radioelettriche;
- 15) chiedere alla Comunità del Parco, anche a semplice maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo di voler esprimere ai sensi della lettera d) del 3° comma dell'art. 16 della legge regionale n. 29/1997 il proprio parere obbligatorio su tutte le suddette questioni deliberate dal Consiglio Direttivo.

Si resta in attesa di un riscontro scritto, che si richiede ai sensi degli articoli 2, 3 e 9 della legge n. 241/1990.



V.A.S.
Associazione
Verdi Ambiente e Società
ONLUS

CIRCOLO TERRITORIALE DI ROMA

Via Orte n. 12 - 00189 Roma
Tel. 333 9797338 - Fax 06 33263014
E-mail vas.roma@alice.it

Distinti saluti.

Dott. Rodolfo Bosi

Roma, 11 luglio 2008